

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3498 del 10/07/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6, 27 E 31 - LEVATI PIETRO - DOMANDE 25/01/2023, 30/06/2016 E 05/10/2006 DI RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGUO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SORBOLO - MEZZANI (PR), LOC. MEZZANI - CASCINA CONTI. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PRPPA0656. SINADOC 29853/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3614 del 10/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci LUGLIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015, 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

– l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PRESO ATTO che con domanda prot. 84741 del 05/10/2006 e domanda 10713 del 30/06/2016, presentate ai sensi del R.R. 41/2001, LEVATI PIETRO, C.F. LVTPTR68S28G337S, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Sorbolo – Mezzani (PR), località Mezzani, ad uso irriguo, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con determinazione della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma n. 15883 del 25/10/2005 (codice pratica PRPPA0656);

– con domanda prot. 13504 del 25/01/2023, LEVATI PIETRO, C.F. LVTPTR68S28G337S, ha richiesto la variante sostanziale, per aumento del volume annuo di prelievo, della predetta concessione cod. pratica PRPPA0656;

VISTE la richiesta di integrazioni documentali di questa Agenzia prot. 126945 del 01/08/2022 e le integrazioni pervenute in allegato alla suddetta istanza di variante sostanziale prot. 13504 del 25/01/2023;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 27, r.r. 41/2001 e di variante sostanziale ai sensi dell’art. 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola a bocca tassata;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 54 del

01/03/2023, senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessario nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla PROVINCIA DI PARMA, pervenuto con nota prot. 61978 del 07/04/2023;
- del parere favorevole espresso dal CONSORZIO BONIFICA PARMENSE, pervenuto con nota prot. 86780 del 17/05/2023;
- della conclusione favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla Determinazione dell'ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE n. 79 del 17/02/2023, pervenuta con prot. 31039 del 21/02/2023 e nella quale si evidenzia "*che il prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo sopra descritto, non determina una incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZPS/ZSC IT4020025 "Parma Morta", a condizione che siano adottate le seguenti misure di mitigazione:*

- *al fine di evitare interferenze dirette con le componenti abiotiche suolo e falda acquifera, nel cantiere di derivazione non dovranno essere presenti perdite di carburante o di liquidi lubrificanti*" e riportate come prescrizioni nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato l'importo di 318,15 euro a titolo di canone 2023;
- ha versato la somma pari a 266,50 euro ad integrazione del deposito cauzionale già costituito nella misura di 51,65 euro (reversale 3773), per un totale complessivo pari a 318,15 euro di deposito cauzionale;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria svolta fondata sulle dichiarazioni e requisiti contenuti nell'istanza, non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PRPPA0656;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a LEVATI PIETRO, C.F. LVTPTR68S28G337S, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PRPPA0656, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi con le caratteristiche illustrate nel disciplinare allegato al presente provvedimento;
 - ubicazione del prelievo: comune di Sorbolo-Mezzani (PR), Loc. Mezzani - Cascina Conti su terreno di proprietà per ½ del concessionario e per ½ di Levati

Lucia consenziente, pozzo 1 censito al fg. n.7 , mapp. n. 226; coordinate UTM RER x: 614.605; y: 976.088, pozzo 2 censito al fg. n.7 , mapp. n. 194; coordinate UTM RER x: 614.843; y: 976.346;

- destinazione della risorsa ad uso **irriguo**;
 - portata massima di esercizio complessivamente pari a **40 l/s** (20 l/s per ciascun pozzo);
 - limite di volume d'acqua complessivamente prelevato pari a **67500 mc/annui**;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31/12/2032**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;
 4. di dare atto che il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'**anno 2023** in **318,15 euro** e di dare atto che esso è stato pagato;
 6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **318,15 euro** e di dare atto che esso è stato versato;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;

12. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a LEVATI PIETRO, C.F. LVTPTR68S28G337S (codice pratica PRPPA0656).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi con le seguenti caratteristiche:
 - pozzo P1 avente profondità di m 24,14, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con pompa centrifuga ad asse orizzontale attivata da una trattrice e con una portata massima di 20 l/s, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 12,50 e m 24,14 dal piano di campagna e dotato di avampozzo realizzato in cemento.
 - pozzo P2 avente profondità di m 29,83, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 225, equipaggiato con pompa sommersa attivata da una trattrice e con una portata massima di 20 l/s, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 20 e m 29,83 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in comune di Sorbolo-Mezzani (PR), Loc. Mezzani - Cascina Conti su terreno di proprietà per ½ del concessionario e per ½ di Levati Lucia consenziente, pozzo 1 censito al fg. n.7 , mapp. n. 226; coordinate UTM RER x: 614.605; y: 976.088, pozzo 2 censito al fg. n.7 , mapp. n. 194; coordinate UTM RER x: 614.843; y: 976.346.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso **irriguo**.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio complessivamente pari a **40 l/s** (20 l/s per ciascun pozzo) e nel limite di volume complessivo pari a **67500 mc/annui**.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0630ER-DQ2-PPCCS Nome: Pianura Alluvionale Padana – confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Per l' **anno 2023** il canone è determinato in **318,15 euro**.

2. Il pagamento dei canoni dovrà avvenire tramite piattaforma PagoPa o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **318,15 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il

titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose,

restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Si fa propria la seguente prescrizione, dettata dall'ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE con Determinazione n. 79 del 17/02/2023, competente ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

- il concessionario è tenuto ad adottare le seguenti misure di mitigazione: al fine di evitare interferenze dirette con le componenti abiotiche suolo e falda acquifera, nel cantiere di derivazione non dovranno essere presenti perdite di carburante o di liquidi lubrificanti.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.